

ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AL PUBBLICO PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA E LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, DEL PIANO OLIVETTI PER LA CULTURA E DELL'UNITÀ DI MISSIONE PER LA COOPERAZIONE CULTURALE CON L'AFRICA E IL MEDITERRANEO ALLARGATO.

VISTI

- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”*;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;
- il D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* il quale, all'art. 6, comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come *“Ministero della cultura”*;
- il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, e, in particolare, l'articolo 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*, in particolare l'art. 24, comma 2, lett. b) num. 15) che ha istituito, tra gli uffici di livello dirigenziale non generale dotati di autonomia speciale *“l'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale”* e l'art. 6, comma 11, che prevede che detto istituto operi come articolazione organizzativa nell'ambito del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale;
- il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”* e, in particolare l'art. 35 recante *“Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2024, con cui è stato adottato il *“Piano strategico Italia Africa: Piano Mattei”* ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante *“Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della cooperazione con gli Stati del Continente africano - Piano Mattei”*;

- il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante “Misure urgenti in materia di cultura” e, in particolare, l’art.1, che stabilisce l’adozione del Piano Olivetti per la cultura e l’art. 2, che istituisce l’Unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, alle dirette dipendenze dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2025, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2025 al n. 2433, con cui al dott. Angelo Piero Cappello è stato conferito, alle dirette dipendenze dell’ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura, l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore generale dell’Unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, di cui all’art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 201/2024;
- il decreto interministeriale 2 aprile 2026, n. 150 approvante il “Piano Olivetti per la cultura”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2025, concernente il conferimento al dott. Stefano Lanna dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore del Piano Olivetti per la cultura;
- l’Atto di indirizzo emanato con decreto ministeriale 31 ottobre 2025, n. 402, concernente “Individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2026 e per il triennio 2026-2028”;
- la “Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione anno 2026”, emanata con decreto ministeriale n. 29 del 29 gennaio 2026;
- l’art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, e, in particolare il co. 4 che dispone “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”e, in particolare:
 - l’art. 6 che definisce la valorizzazione come l’insieme delle “attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso” al fine di promuovere lo sviluppo della cultura;
 - l’art. 112 che prevede la possibilità per il Ministero di stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali e di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
- il Decreto Ministeriale 29 maggio 2019 n. 259, recante l’*“Atto di indirizzo concernente la regolamentazione dell’attività degli enti del terzo settore operanti all’interno degli istituti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”*;
- il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante il “Codice del Terzo settore in base all’art. 1, co. 2, lett. b) della L. 6 giugno 2016 n. 106” che riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni e, in particolare:

- l'art. 4, comma 1, nel quale si afferma il principio che le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta;
- l'art. 32, comma 1, che, in continuità con la L. n. 266/1991, prevede che le organizzazioni di volontariato *“sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati”*;
- l'art. 35, comma 1, che, in continuità con la L. n. 383/2000, prevede che le associazioni di promozione sociale, *“per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una attività o più attività di cui all'art. 5”*, si avvalgono *“in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati”*;
- l'art. 5, comma 1 che considera, tra le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche *“interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n. 42 e successive modificazioni”* (lett. f);
- l'art. 17, comma 3, secondo cui *“L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”*;
- l'art. 18 che prescrive agli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari di *“assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi”* nel rispetto di specifiche indicazioni definite da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico;
- l'art. 56, comma 1, che prevede che le amministrazioni pubbliche *“possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;
- il comma 2 del medesimo articolo che prescrive che *“Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”*;
- il comma 3 del medesimo articolo che stabilisce che *“L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare*

la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime” e inoltre che “Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari”;

- *il comma 3-bis del medesimo articolo che prevede che “Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione Amministrazione trasparente, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;*
- *il comma 4 che definisce le disposizioni che caratterizzano le suddette convenzioni;*

RITENUTO

di dover individuare i summenzionati requisiti di moralità professionale di cui all’art. 56, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a garanzia della trasparenza e della legalità dell’azione amministrativa, in conformità alle fattispecie ostative delineate dagli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), applicabili in quanto compatibili con la natura non lucrativa e solidaristica dei soggetti concorrenti;

CONSIDERATO CHE

- la valorizzazione svolta dai privati è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 111, co. 4 del D.lgs. n. 42/2004;
- l’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale è un Istituto della cultura di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa) istituito con D.P.C.M del 15 marzo 2024, n. 57 quale articolazione organizzativa del Dipartimento DIVA e svolge attività di programmazione in materia di valorizzazione economica e promozione del patrimonio culturale secondo principi di economia etica, innovazione e sostenibilità;
- il Piano Olivetti promuove la cultura come bene comune accessibile e integrato nelle comunità, si occupa della rigenerazione culturale di periferie, aree interne e svantaggiate, valorizzando le biblioteche

come centri di educazione e socialità, sostiene l'editoria libraria e le librerie storiche o di prossimità, tutelando il patrimonio e le attività di archivi e istituti storici e culturali;

- l'Unità di Missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africani, promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno;

- la finalità che l'iniziativa in oggetto persegue è quella di offrire un supporto alle attività di accoglienza e assistenza al pubblico, già garantite dal personale in servizio, per le esigenze dell'Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, del Piano Olivetti per la cultura e dell'Unità di Missione attraverso la stipula di apposita convenzione con un ente del Terzo settore, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento nell'ottica di una collaborazione ispirata al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale;

SI RENDE NOTO CHE

L'Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale così come definite e disciplinate dal D.lgs. 117/2017, disponibili allo svolgimento di attività di accoglienza e assistenza al pubblico dell'Istituto Centrale, del Piano Olivetti per la cultura e dell'Unità di Missione, per successiva stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., denominato "Codice del Terzo Settore".

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI

Sono ammesse a presentare manifestazione di interesse le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sono qualificabili come Enti del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- b) sono iscritte da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Registro unico nazionale del terzo settore (art. 56, comma 1 del Codice del Terzo Settore) e prive di procedure di cancellazione in corso;
- c) sono in possesso di: atto costitutivo e statuto dell'associazione/organizzazione; attestato rischio medio o alto da parte dei volontari; copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- d) hanno maturato una esperienza triennale di svolgimento di attività analoghe a quella oggetto del presente avviso;
- e) non hanno pendenze di carattere amministrativo con l'Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale e non sono in condizioni che, secondo la

normativa vigente, limitano o escludono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- f) non si trovano in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 94-98 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

I singoli operatori, a loro volta, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere un'età non inferiore ai 18 anni;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
- d) essere iscritti all'Ente.

Gli Enti dovranno garantire il possesso dei suddetti requisiti per l'intera durata della convenzione: la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti sia dell'associazione sia del singolo volontario comporterà la decadenza dell'incarico.

2. OGGETTO DELL'AVVISO

L'attività da svolgere prevede l'impegno personale, spontaneo e gratuito degli operatori, da svolgersi presso gli uffici di competenza dell'Istituto siti in Palazzo Altemps, Roma, durante l'orario di ufficio, con la finalità di offrire un ulteriore supporto alle attività di accoglienza e assistenza al pubblico già garantite dal personale in servizio, attraverso azioni integrative che ne rafforzino ulteriormente l'efficacia.

Il numero massimo di volontari da impegnare ai fini della predetta collaborazione è di n. 7 unità.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività previste sono: accoglienza e assistenza al pubblico e supporto alle attività amministrative da svolgere per le esigenze dell'Istituto Centrale per la Valorizzazione, del Piano Olivetti per la cultura e dell'Unità di Missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato presso la sede in Palazzo Altemps, via di Sant'Apollinare n. 8, 00186 Roma.

L'attività degli operatori volontari dovrà espletarsi in stretto coordinamento con il personale interno del MiC, in particolare del direttore e/o del funzionario referente per la presente convenzione.

L'attività dei volontari oggetto del presente avviso in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente dell'Amministrazione, né potrà assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Amministrazione.

4. DURATA DELLA COLLABORAZIONE

La presente Convenzione avrà durata di tre anni a far data dalla data di stipula.

Alla scadenza del triennio, la convenzione potrà essere rinnovata, per un ulteriore periodo non superiore a tre anni, alle medesime condizioni o con i necessari adeguamenti operativi, a condizione che:

- a) Permanga la disponibilità delle risorse finanziarie nei bilanci dell'Amministrazione entro il tetto massimo di spesa stabilito;
- b) L'Amministrazione esprima una valutazione pienamente positiva sull'attività svolta dall'Associazione, attestata da una relazione tecnica del Responsabile del Procedimento che verifichi l'efficacia e la corretta rendicontazione delle spese nel triennio precedente;
- c) L'Associazione mantenga inalterati tutti i requisiti di moralità e attitudine professionale richiesti dall'Avviso pubblico originario.

Il rinnovo sarà formalizzato esclusivamente mediante atto scritto tra le parti, da sottoscrivere almeno 30 giorni prima della scadenza. È tassativamente escluso e privo di effetti il rinnovo tacito della convenzione.

Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione previo avviso da comunicarsi in forma scritta almeno 30 giorni prima dell'interruzione dell'attività oggetto della presente convenzione. In tal caso, all'Associazione competerà unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate fino a quel momento, senza aver null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo.

È fatta salva la facoltà dell'Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale di recedere, in caso di condotta impropria o gravi inadempienze, a suo insindacabile giudizio, in ogni tempo della presente convenzione, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC inviata almeno 15 giorni prima della data del previsto recesso.

5. ASSICURAZIONE

A norma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117 /2017 l'Associazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività di cui al presente avviso siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle predette attività e per responsabilità civile verso terzi.

6. RIMBORSO SPESE

Ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.lgs. 117/2017, non è prevista alcuna retribuzione per l'attività di volontariato, mentre è previsto, ai sensi dell'art. 56, comma 2 del medesimo D.lgs., esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dell'Amministrazione beneficiaria, per le attività prestate.

Il rimborso dei costi indiretti sostenuti dall'associazione convenzionata sarà limitato alla quota parte direttamente imputabile allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione (art. 56, co. 4 del D.lgs. n. 117 /2017).

La durata massima delle attività è pari all'orario di attività degli uffici.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, e dell'art. 56, comma 2, del Codice del Terzo Settore, per le spese sostenute dai volontari potrà essere riconosciuto un rimborso non superiore a euro 24,00 giornalieri per ciascun operatore, fermo restando che il limite massimo di spesa complessivo e cumulativo per

l'Amministrazione, riferito alla totalità dei volontari impiegati, è inteso come tetto massimo globale annuo e non potrà in ogni caso eccedere l'importo totale di euro 45.000,00 annui, non configurandosi in alcun modo come limite massimo individuale per singolo operatore.

L'Associazione di volontariato si impegna a dichiarare alla stessa amministrazione, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della medesima normativa, le spese effettivamente sostenute, con cadenza mensile, delle attività realizzate e dei documenti giustificativi dei costi sostenuti.

Si considerano ammissibili le seguenti spese:

- spese vive sostenute dai volontari (carburante, mezzi di trasporto, ristoro) documentate dall'Associazione;
- oneri relativi alla copertura assicurativa;
- spese e oneri per la sicurezza;
- eventuali spese di organizzazione e/o logistiche sostenute dall'Associazione per garantire le attività previste.

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura i soggetti interessati dovranno presentare:

- 1- L'istanza di partecipazione, utilizzando il modello di domanda allegata (All. A), sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Nel contesto dell'istanza il legale rappresentante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della medesima normativa, il possesso di tutti requisiti prescritti;
- 2- Prospetto sintetico delle attività di volontariato svolte;
- 3- Statuto e atto costitutivo;
- 4- Una proposta progettuale di organizzazione delle attività la quale dovrà comprendere anche le informazioni relative ai criteri sottostanti da sottoporre al giudizio della Commissione.

La proposta progettuale dovrà essere redatta in maniera sintetica, articolata con puntuale e preciso riferimento agli elementi di valutazione, in modo da consentire un'agevole verifica e conseguente attribuzione del punteggio da parte della Commissione, per un totale massimo di 4 cartelle, formato A4 e dovrà essere numerata progressivamente in ogni pagina. Ogni pagina eccedente il limite sopra citato non sarà presa in considerazione.

La domanda stampata, firmata, scansionata in formato pdf unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 30 luglio 2026 in un unico messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo PEC: ic-vepp@pec.cultura.gov.it, indicando nell'oggetto: **“AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA**

AL PUBBLICO PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA E LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, DEL PIANO OLIVETTI PER LA CULTURA E DELL'UNITA' DI MISSIONE PER LA COOPERAZIONE CULTURALE CON L'AFRICA E IL MEDITERRANEO ALLARGATO".

Il rispetto del termine sarà comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

Le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini verranno valutate da una Commissione interna, allo scopo costituita, che formulerà una graduatoria applicando i seguenti criteri:

N.	CRITERIO	FASCIA DI PUNTEGGIO (min-max)
N. 1	Anni di esperienza specifica nella gestione di attività analoghe a quelle oggetto dell'avviso	0 – 40
N. 2	Valutazione della capacità dell'associazione di gestire in modo chiaro e trasparente le risorse assegnate in ordine al rimborso delle spese.	0 – 20
N. 3	Modalità organizzative del personale volontario con particolare riferimento al servizio oggetto della selezione	0 – 30
N. 4	Strutturazione associativa, numero degli aderenti/volontari	0 – 10
TOTALE		100

Al termine dell'istruttoria sarà approvata la graduatoria finale, alla quale seguirà la stipula della Convenzione. La convenzione verrà stipulata con l'Associazione che avrà ottenuto il punteggio più alto e in caso di parità si procederà a stipulare la convenzione con l'Associazione che avrà ottenuto la migliore valutazione del criterio n. 1 della tabella. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. L'Amministrazione si riserva di decidere in relazione alla effettiva necessità di avvalersi di più associazioni, nel rispetto delle posizioni di graduatoria.

L'Amministrazione si riserva inoltre di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di un'unica associazione interessata, purché in possesso dei requisiti prescritti ovvero di non procedere alla stipula di alcuna convenzione.

La graduatoria avrà durata triennale e potrà essere oggetto di scorrimento in caso di necessità.

9. CONVENZIONE

Il soggetto selezionato sarà chiamato a stipulare apposita convenzione della durata di tre anni dalla stipula (fatte salve eventuali modifiche nella configurazione istituzionale) secondo lo schema di convenzione allegato (All. B).

La convenzione conterrà le disposizioni che regoleranno nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività di coordinamento dei volontari con il personale dell'Amministrazione, di rendicontazione e liquidazione dei rimborsi, di verifica delle prestazioni e di risoluzione del rapporto.

L'attività di collaborazione sarà svolta con il personale del Piano Olivetti per la cultura e dell'Unità di Missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato presso Palazzo Altemps e la segreteria del Direttore dell'Istituto Centrale per la Valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale.

La convenzione potrà essere rinnovata, previa concordata manifestazione di volontà delle parti, da formalizzarsi per iscritto, almeno 30 giorni prima della scadenza. È escluso il rinnovo tacito della convenzione.

10. CAUSE DI NON AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE

Sono cause di non ammissibilità ed esclusione dalla selezione le istanze:

- a) pervenute dopo il termine della scadenza stabilito nel presente Avviso;
- b) carenti anche di uno solo dei documenti obbligatori prescritti dal presente Avviso;
- c) mancanti dei requisiti richiesti nell'Avviso;
- d) sottoscritte da persone diverse dal legale rappresentante o procuratore;
 - e) trasmesse da un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o da casella PEC non abilitata alla ricezione/invio, qualora ciò non consenta di certificare l'orario di arrivo o l'identità del mittente;
 - f) i cui file allegati (domanda, proposta progettuale, dichiarazioni) risultino danneggiati, illeggibili, protetti da password o non modificabili nei punti prescritti, tali da impedire l'esame del contenuto da parte della Commissione;
 - g) che contengano riserve, clausole o condizioni che modifichino, limitino o contrastino con le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel presente Avviso pubblico o nello Schema di Convenzione.

11. SALVAGUARDIA

L'Amministrazione si riserva di sospendere, annullare o revocare in qualsiasi momento il procedimento avviato, così come di non dar seguito alla procedura stessa, senza che in questi casi i soggetti interessati possano vantare alcun diritto, ragione, pretesa e/o aspettativa a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell'Amministrazione.

12. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale

PEO: ic-vepp@cultura.gov.it

PEC: ic-vepp@pec.cultura.gov.it

Sito web: <https://ic-vepp.cultura.gov.it/>

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ilaria Bruni

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il titolare del trattamento è l'Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale. I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati, sia in forma cartacea che informatica, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente Avviso Pubblico e alla successiva eventuale stipula e gestione della convenzione.

14. PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito web dell'Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale.

Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato qualora l'Amministrazione ne ravvisi la necessità.

Eventuali richieste di informazioni sulla procedura possono essere trasmesse all'indirizzo di PEC dell'Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale ic-vepp@pec.cultura.gov.it;

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO

ALLEGATO A - domanda di partecipazione;

ALLEGATO B - schema di convenzione;

ALLEGATO C - dichiarazione ex art. 94 ss del D.lgs. 36/2023;

IL DIRETTORE

Dott. Alessio De Cristofaro